

all. B



**Orientamenti
sulla composizione quali-quantitativa del
Consiglio di amministrazione**

CONTENUTI

PREMESSA.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI E AUTODISCIPLINA	3
GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
COMPOSIZIONE QUANTITATIVA	5
COMPOSIZIONE QUALITATIVA	6
REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA.....	7
REQUISITI DI INDIPENDENZA	7
INCOMPATIBILITÀ.....	7
AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE	8
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA.....	8
DISPONIBILITÀ DI TEMPO	9
ESPONENTI RILEVANTI.....	11
Presidente del Consiglio di Amministrazione	11
Vicepresidente	11

PREMESSA

Il presente documento contiene gli **Orientamenti**, che il Consiglio di amministrazione di Banco di Sardegna S.p.A. (“BdS” o anche la “**Banca**” o la “**Società**”), in scadenza di mandato, ha formulato con l’obiettivo di identificare, sulla base dell’esperienza di governo nel triennio che va a concludersi e delle risultanze del processo di autovalutazione 2024, la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di amministrazione della Banca.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le indicazioni del Consiglio di amministrazione uscente vengono formulate tenendo conto della normativa e degli orientamenti di rango nazionale ed europeo applicabili in materia e di seguito elencati oltre che delle norme statutarie (le “**Disposizioni**”):

- art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (“**TUB**”);
- art. 36 del D.l. 6 dicembre 2011, n. 201 “*Disposizioni urgenti per la crescita, equità e il consolidamento dei conti pubblici*” convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. “*Interlocking Directorship*”; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del d.l. “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”)*” pubblicati dalla Banca d’Italia, Consob e ISVAP il 20 aprile 2012, successivamente aggiornati il 21 dicembre 2018; “*Criteri per l’applicazione dell’art. 36 del DL “Salva Italia” (cd. “divieto di interlocking”) - Frequently Asked Questions*” pubblicati da Banca d’Italia, Consob e ISVAP nel giugno 2012;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*” (“**Decreto MEF**”);
- Parte I, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV (Composizione e nomina degli organi sociali) della Circolare Banca d’Italia 17 dicembre 2013 n. 285;
- Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 recante modifiche alle “Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019;
- Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento e il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, e successivi aggiornamenti;
- “*Guida alla verifica dei requisiti di idoneità*” della Banca Centrale Europea del dicembre 2021 (“**Guida BCE**”) ¹;
- “*Orientamenti sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’Organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave*” di EBA ed ESMA del 2 luglio 2021 (“**Orientamenti**”

EBA/ESMA”)²;

- “*Orientamenti sulla governance interna*” dell'EBA del 2 luglio 2021;
- Guida BCE “*sui rischi climatici e ambientali – Aspettative di vigilanza in materia di gestione dei rischi e informativa*” del novembre 2020 (“**Guida BCE sui Rischi climatici e ambientali**”).

In applicazione delle suddette Disposizioni è richiesto che:

- a) sotto il **profilo quantitativo**, il numero dei componenti degli organi sociali sia adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli;
- b) sotto il **profilo qualitativo**, gli organi siano composti da soggetti:
 - pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti al ruolo e alle funzioni che sono chiamati a svolgere;
 - che soddisfino i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza di giudizio, nonché i criteri di correttezza e competenza, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca;
 - dotati di professionalità adeguate, anche alla composizione dei comitati interni, e calibrate in relazione alle specificità del ruolo da ricoprire, delle caratteristiche della banca e del gruppo di appartenenza;
 - in possesso, nel loro complesso, di competenze diffuse e opportunamente diversificate, cosicché ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui faccia parte sia nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire a individuare e perseguire idonee strategie, anche in un'ottica di sostenibilità, e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;
 - in ogni caso in possesso, individualmente e collettivamente, di un adeguato livello di esperienza e conoscenza del settore bancario;
 - in grado di dedicare tempo e risorse adeguate alle complessità dell'incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e i vincoli normativi previsti per le cariche in imprese concorrenti;
 - che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca operando con autonomia di giudizio.

Il Consiglio di amministrazione di BdS – per favorire la migliore individuazione, da parte dell'Azionista, delle candidature da proporre per il rinnovo dell'Organo Amministrativo – ritiene utile richiamare l'attenzione sulle principali previsioni delle citate Disposizioni, riguardanti la composizione del Consiglio e dei Comitati endo-consiliari, di seguito indicate nelle loro componenti essenziali:

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, il numero di Consiglieri indipendenti deve essere pari ad almeno un quarto dei componenti del Consiglio di amministrazione, con arrotondamento all'unità superiore in caso di numero frazionato;

- ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia, il numero dei componenti appartenenti al genere meno rappresentato dell'Organo con funzione di supervisione strategica deve essere pari almeno al 33% dei componenti dell'Organo (con arrotondamento all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore);
- il Presidente del Consiglio di amministrazione deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali;
- le banche non quotate controllate da una società capogruppo italiana possono non istituire i comitati, qualora essi siano presenti nella società capogruppo.

È essenziale, infine, che il Consiglio sia caratterizzato dalla presenza di amministratori in possesso dell'esperienza pratica e delle conoscenze teoriche adeguate alle dimensioni e alla complessità dell'attività della Banca e, in ogni caso, idonee ad assicurare autonomia di giudizio e un livello appropriato di sana dialettica tra i componenti dell'organo con funzione di gestione e i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica.

Ciò premesso, in previsione della scadenza del proprio mandato, il Consiglio di amministrazione di BdS ha svolto l'autovalutazione riferita al 2024, ultimo anno del triennio, di cui è stato tenuto conto nella predisposizione del presente documento, come meglio illustrato nel prosieguo.

GOVERNANCE E STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Banco di Sardegna adotta il sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che prevede che la gestione della Società sia affidata al Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea, e che le funzioni di controllo siano svolte dal Collegio Sindacale. La revisione contabile, ai sensi della normativa vigente, è invece affidata a una società di revisione legale.

La Società fa parte del Gruppo bancario "Gruppo BPER Banca". In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato o informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

Fermo quanto precede, La *governance* della Banca - descritta dallo Statuto sociale, modificato da ultimo con delibera dell'Assemblea straordinaria del 30 luglio 2020 - prevede la presenza dei seguenti Organi: l'Assemblea, il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo (attualmente non costituito, la cui istituzione è facoltativa), il Presidente, il Collegio sindacale e la Direzione Generale.

COMPOSIZIONE QUANTITATIVA

Lo Statuto sociale definisce la dimensione del Consiglio di amministrazione, la cui composizione è prevista tra un minimo di nove (9) ed un massimo di tredici (13) componenti eletti dall'Assemblea, compresi il Presidente e il Vicepresidente.

L'Assemblea del 15 aprile 2022 aveva determinato in 11 il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione per il triennio 2022/2024.

Tanto premesso, il Consiglio di amministrazione uscente, anche alla luce del processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento, ritiene che tale numero

sia adeguato rispetto alle dimensioni, alla complessità organizzativa e alle dinamiche di funzionamento della Banca, pur potendo essere valutata una riduzione a 9, in particolare nel caso in cui si ritenga di non istituire uno o più degli attuali Comitati endoconsiliari.

In ogni caso, si raccomanda che all'interno del Consiglio sia presente un adeguato numero di Amministratori indipendenti, la cui presenza è ritenuta utile anche allo scopo di rafforzare un idoneo sviluppo del dibattito nelle riunioni.

Al nuovo Consiglio di amministrazione, che sarà eletto dall'Assemblea, sarà richiesto in sede di valutazione dell'idoneità dei nuovi componenti di verificare, se del caso con il supporto del Comitato che sarà competente in materia di nomine – qualora istituito – la rispondenza del nuovo Organo alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, anche ai fini dell'art. 12 del Decreto MEF, secondo quanto previsto dai presenti Orientamenti e rappresentato al Socio.

Si rammenta altresì che:

- per quanto attiene al numero minimo di Amministratori indipendenti, le previsioni statutarie stabiliscono che almeno due (2) Consiglieri, ovvero il numero superiore previsto dalla normativa vigente, debbano possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma 1, lettere b) e c) del codice civile, nonché dalla disciplina attuativa dell'art. 26 del TUB. Come già ricordato, le Disposizioni di Vigilanza di cui alla Circ. n. 285/2013 stabiliscono inoltre che, nell'Organo con funzione di supervisione strategica, almeno un quarto dei componenti devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa. Infine, le vigenti "Regole di Funzionamento del Comitato Parti Correlate" del Banco di Sardegna prevedono che tale Comitato sia composto da tre Amministratori non esecutivi, dotati dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2399, comma primo, lettere b) e c) del codice civile e dalle disposizioni attuative dell'art. 26 del TUB;
- lo Statuto stabilisce inoltre che almeno tre (3) componenti del Consiglio appartengano al genere meno rappresentato, ovvero il numero superiore richiesto dalla normativa vigente, pari ad almeno il 33% dei componenti dell'Organo, a norma delle già citate vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia. Ancora in materia di "quota di genere", si richiama la "buona prassi" di cui alle citate Disposizioni di Vigilanza (Parte Prima, Titolo IV, Cap. 1, Sez. IV, par. 2.1, lett. c), secondo le quali *"è buona prassi che [...] ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere"*.

COMPOSIZIONE QUALITATIVA

Il Consiglio di amministrazione uscente, nel sottoporre al Socio i propri Orientamenti sulla composizione qualitativa ottimale del futuro Consiglio di amministrazione, ha tenuto conto di quanto emerso dal processo di autovalutazione della propria dimensione, composizione e funzionamento. Sottolinea quindi l'importanza di:

- garantire un bilanciamento fra esigenza di rinnovamento del Consiglio e continuità nella sua composizione;
- tenere conto nella individuazione dei profili dei candidati, dell'esigenza di assicurare all'Organo amministrativo nel suo complesso una solida ed equilibrata combinazione di profili professionali con le necessarie conoscenze, competenze ed esperienze, prime fra tutte quelle maturate nel *business* di riferimento della Banca e, più in generale, in contesti bancari e in ambito di gestione dei rischi, per affrontare ed efficacemente gestire le sfide

conseguenti al proseguimento della crescita della Banca;

- garantire che i Consiglieri siano caratterizzati da autorevolezza, autonomia di giudizio e caratteristiche personali e attitudinali che consentano di assicurare una efficace collaborazione, una positiva dinamica e un dialogo costruttivo all'interno del Consiglio, nonché di favorire una proficua discussione sulle proposte dell'esecutivo;
- assicurare la presenza di un numero di Consiglieri Indipendenti anche superiore al minimo statutario e regolamentare;
- assicurare una adeguata "diversità" all'interno dell'Organo sia in termini di genere, che di competenze ed esperienze professionali, età ed anzianità di carica;
- tenere conto nella individuazione dei profili tanto della conoscenza teorica acquisita attraverso studi o percorsi di formazione, quanto dell'esperienza pratica maturata attraverso la specifica attività professionale fin qui svolta, oltre che in forza di altri incarichi di amministrazione e/o direzione.

Fermo quanto precede, si rammenta che i candidati devono essere scelti tra soggetti in possesso dei requisiti e dei criteri di idoneità previsti dalla normativa vigente, in particolare con riguardo a: onorabilità e correttezza, indipendenza, non incompatibilità, indipendenza di giudizio e assenza di conflitti di interesse, professionalità, competenza e adeguata composizione collettiva, disponibilità di tempo.

REQUISITI DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

I componenti del Consiglio di amministrazione devono essere scelti tra soggetti che soddisfano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del medesimo Decreto.

Con riferimento ai criteri di correttezza, si precisa che il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nel Decreto non comporta automaticamente l'indoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di amministrazione, avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico.

REQUISITI DI INDIPENDENZA

Un numero minimo di Consiglieri di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto MEF.

A tale riguardo, si ricorda altresì che, in conformità alla normativa vigente, il Consiglio di amministrazione di BDS del 13 settembre 2022 ha adottato le proprie "Regole per la verifica del requisito dell'Indipendenza degli Amministratori".

INCOMPATIBILITÀ

In conformità all'art. 36 del D.L. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011), recante disposizioni in merito alle *"partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari"* e al prescritto divieto ai *"titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti"*, il Consiglio di amministrazione raccomanda al Socio che vengano indicati candidati

per i quali sia stata preventivamente verificata l'insussistenza di cause di incompatibilità prescritte dalla citata norma o la determinazione a risolvere eventuali incompatibilità secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

AUTONOMIA DI GIUDIZIO E ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE

In aggiunta a quanto precede, ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF tutti gli Amministratori devono agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

Deve inoltre tenersi conto delle disposizioni rilevanti in materia di indipendenza di giudizio e conflitti di interesse contenute nel Titolo III, paragrafo 9.2, degli Orientamenti EBA/ESMA e nel Paragrafo 3.3 della Guida BCE.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA E ADEGUATA COMPOSIZIONE COLLETTIVA

I componenti del Consiglio di amministrazione della Banca devono essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 7 del Decreto MEF, nonché dei criteri di competenza di cui all'art. 10 dello stesso Decreto.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa europea, tutti i candidati alla carica di Amministratore devono essere in possesso a livello individuale e collegiale di conoscenze teoriche di base in ambito bancario con specifico riferimento a:

- mercati bancari e finanziari;
- contesto normativo di riferimento e obblighi giuridici derivanti;
- programmazione strategica, consapevolezza degli indirizzi strategici aziendali o del piano industriale di un ente creditizio e relativa attuazione;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e metodi di attenuazione delle principali tipologie di rischio di un ente creditizio);
- contabilità e revisione;
- valutazione dell'efficacia dei meccanismi di *governance* dell'ente creditizio, finalizzati ad assicurare un efficace sistema di supervisione, direzione e controllo;
- interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, individuazione delle principali problematiche nonché di adeguati presidi e misure sulla base di tali informazioni.

Inoltre, al fine di garantire la composizione qualitativa ottimale del nuovo Consiglio, caratterizzata da una chiara complementarietà tra i Consiglieri, le conoscenze teoriche degli Amministratori, acquisite attraverso gli studi e la formazione, dovranno essere accompagnate da una adeguata esperienza pratica misurata tenendo conto del numero di anni di operatività e del livello di esperienza manageriale e/o consiliare maturata e dello specifico ruolo che potrebbe ricoprire ogni Consigliere (eventuali deleghe e attribuzioni specifiche, ivi inclusa la partecipazione a Comitati endo-consiliari).

Il Consiglio di amministrazione raccomanda quindi che l'insieme delle esperienze individuali e collettive dei Consiglieri sia funzionale alla comprensione dei fondamentali della Banca, e che pertanto il nuovo Consiglio includa profili in possesso di un *mix* di conoscenze, competenze ed

esperienze che consentano di comprendere le principali aree di *business* ed i rischi ai quali la Banca è esposta.

In aggiunta all'adeguato livello di conoscenze teoriche ed esperienza pratica sopra richiamato, il Consiglio uscente ha individuato competenze ed esperienze differenziate per grado di diffusione atteso all'interno del Consiglio, in funzione della loro rilevanza e specifica attinenza all'attività svolta dalla Banca.

Sono stati definiti tre livelli delle competenze ed esperienze che si ritiene debbano essere presenti nel nuovo Consiglio di amministrazione per garantire una composizione qualitativa ottimale:

- *molto diffuse*: possedute da un numero di candidati non inferiore a 3;
- *diffuse*: possedute da un numero di candidati non inferiore a 2;
- *meno diffuse*: possedute almeno da almeno un membro del Consiglio.

Conoscenze, competenze ed esperienze *molto diffuse*:

- gestione dei rischi bancari e di natura finanziaria;
- esperienza del *business* bancario (conoscenza di attività e prodotti bancari e finanziari, in particolare nel settore in cui opera BdS);
- Competenze manageriali maturate in ruoli apicali di direzione (CEO, Direttore Generale, Dirigenti apicali);
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria.

Conoscenze, competenze ed esperienze *diffuse*:

- Sostenibilità con specifico riferimento alle tematiche ESG (*Environment, Social and Governance*);
- Innovazione, tecnologia, digital, cybersecurity;
- Legale, Affari Societari, Governance.

Conoscenze, competenze ed esperienze *meno diffuse*:

- risorse umane e sviluppo organizzativo;
- Sistemi di Controllo Interno (*internal audit, compliance, AML*).

Il Consiglio suggerisce, infine, di privilegiare candidati che, oltre ad essere in possesso delle professionalità suindicate presentino anche le caratteristiche personali ed attitudinali quali indicate dagli Orientamenti EBA/ESMA, con particolare focalizzazione su: autorevolezza e capacità decisionale ed attitudine alla risoluzione di potenziali conflitti, capacità di comunicazione efficace, attitudine alla collaborazione e al lavoro di squadra, propensione all'ascolto.

DISPONIBILITÀ DI TEMPO

I Consiglieri sono tenuti a dedicare tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Decreto MEF.

Al fine di consentire agli Azionisti una valutazione della disponibilità di tempo da richiedere ai candidati alla carica di Amministratore e, ai candidati medesimi, di poter valutare se siano in grado di assicurare preparazione e partecipazione alle riunioni, il Consiglio di amministrazione uscente indica qui di seguito il numero di riunioni e gli impegni di tempo dei membri del Consiglio e dei Comitati, misurati con riferimento all'esercizio 2024.

ORGANO	NUMERO RIUNIONI ANNUE	DURATA MEDIA ORE
Consiglio di amministrazione	18	1,55 h
Comitato Nomine e Remunerazioni	10	40 min
Comitato Controllo e Rischi	11	1 h
Comitato Parti Correlate	13	25 min

Oltre ai tempi richiesti a partecipare alle riunioni, è necessario considerare anche il tempo di preparazione di ciascun incontro e, per il Presidente del Consiglio e per i Presidenti di eventuali Comitati, anche quello dedicato allo svolgimento del ruolo e alle attività di preparazione, organizzazione e coordinamento delle riunioni di Consiglio e di Comitato.

Occorre inoltre considerare l'impegno necessario per la partecipazione alle eventuali riunioni dedicate alle attività di *induction* e alla formazione ricorrente oltre che ad eventuali eventi *off-site* nel corso del triennio.

A quanto sopra vanno infine aggiunti i tempi necessari per gli eventuali trasferimenti e l'attività preparatoria in vista degli appuntamenti societari.

Il Consiglio di amministrazione di Banco di Sardegna, in linea con le indicazioni di cui alla Guida BCE e con l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del Consiglio e il contributo di ciascun membro alla dialettica interna dell'Organo, ha effettuato una stima, da intendersi quale riferimento per valutare il tempo minimo ritenuto necessario per l'efficace partecipazione alle riunioni:

Presidente del Consiglio	80/90 gg/anno
Consigliere non Esecutivo ³	40 gg/anno
Consigliere Esecutivo ⁴	50 gg/anno
<i>giorni aggiuntivi per partecipazione ai Comitati, ove costituiti</i>	
Comitato Nomine e Remunerazioni	12/14 gg/anno
Comitato Controllo e Rischi	12/15 gg/anno
Comitato Parti Correlate	12/15 gg/anno

In aggiunta a quanto precede, si rappresenta che, per i Presidenti degli eventuali Comitati, viene previsto un tempo aggiuntivo pari ad un quinto dei giorni richiesti ai componenti dello specifico

³ Da intendersi, ai fini della valutazione della disponibilità di tempo, quale Componente senza deleghe gestionali in Banco di Sardegna (a prescindere dunque da una sua eventuale qualificazione formale come Consigliere esecutivo in virtù di ruoli direttivi svolti all'interno della Capogruppo).

⁴ Da intendersi, ai fini della valutazione della disponibilità di tempo, come Componente del Comitato esecutivo se costituito.

Comitato.

Tutti i Consiglieri saranno tenuti al rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi, secondo quanto previsto dagli articoli 17 e seguenti del Decreto MEF.

ESPONENTI RILEVANTI

Il Consiglio di amministrazione della Banca, consapevole dell'elevata importanza di alcuni ruoli, ritiene di esprimere specifici suggerimenti al Socio in relazione alle figure di Presidente e di Vice Presidente.

Presidente del Consiglio di amministrazione

Il Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre a quanto previsto dallo Statuto (art. 18) e dall'art. 7, comma 3, del Decreto MEF, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo del Gruppo, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto al Direttore generale, ponendosi come interlocutore dell'organo con funzione di controllo consiliari.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura di elevato profilo professionale, autorevole, equilibrata e credibile, capace di rappresentare al meglio la Banca sul mercato e a livello istituzionale;
- saper garantire il buon funzionamento del Consiglio nel suo complesso, favorendo la dialettica interna e il processo decisionale;
- avere preferibilmente maturato esperienze analoghe quale Presidente del Consiglio di amministrazione o di Comitati endo-consiliari in società comparabili a BDS per dimensione e/o complessità o comunque avere maturato pregresse esperienze in Organi sociali di realtà complesse;
- avere preferibilmente maturato competenze in ambito bancario e/o finanziario;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Vicepresidente

Il *Vicepresidente* del Consiglio di amministrazione, come disciplinato dallo Statuto (art. 18) sostituisce il Presidente in ogni attribuzione nei casi di sua assenza o impedimento.

Il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto:

- essere una figura autorevole capace di rappresentare, ove necessario, la Banca sul mercato e a livello istituzionale;
- avere maturato esperienze pregresse in organi sociali di realtà complesse, possibilmente in ruoli di *leadership*;
- avere preferibilmente maturato competenze in ambito bancario e/o finanziario;
- possedere autonomia di giudizio e onestà intellettuale, capacità di sintesi, di mediazione e comunicazione.

Nell'individuare i profili per il Consiglio sarà importante garantire la compatibilità degli Esponenti rilevanti sopra descritti in termini di interpretazione e valorizzazione dei rispettivi ruoli a beneficio di un efficace funzionamento del Consiglio di amministrazione della Banca.